

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

**che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso le zone soggette a restrizioni istituite per la febbre catarrale degli ovini**

[notificata con il numero C(2006) 4813]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 11 e 12, l'articolo 19, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.
- (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone <sup>(2)</sup>, prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (3) La direttiva 2000/75/CE prevede l'applicazione di alcune restrizioni in un raggio di 20 km intorno all'azienda infetta, non appena in un'azienda sia ufficialmente confermata la presenza di febbre catarrale degli ovini. Tali restrizioni comprendono, per gli animali a rischio, il divieto dei movimenti in uscita e in ingresso dalle aziende situate entro tale raggio («divieto dei movimenti»). La direttiva prevede deroghe al divieto dei movimenti degli animali all'interno della zona di protezione.

(4) Ai fini del trasporto diretto a un macello è quindi opportuno consentire il movimento degli animali dalle aziende ubicate all'interno della zona soggetta a restrizioni e alle quali si applica il divieto dei movimenti. Di conseguenza è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE così da consentire tali movimenti.

(5) Tenuto conto di alcune pratiche di allevamento, è opportuno altresì prevedere condizioni specifiche che riducano al minimo il rischio di trasmissione del virus quando gli animali di aziende cui si applica il divieto dei movimenti vengano trasferiti in specifiche aziende ubicate nella zona soggetta a restrizioni dalle quali possono uscire solo per la macellazione. È opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo che contempli anche tali condizioni.

(6) Attualmente l'articolo 4 della decisione 2005/393/CE prevede la possibilità che l'autorità competente possa concedere una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizione per i movimenti interni degli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro, purché sia effettuata una valutazione del rischio caso per caso e siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, tale disposizione non prevede ancora che le deroghe al divieto di uscita debbano essere collegate all'esito favorevole della valutazione di rischio. È opportuno e più trasparente prescrivere che la concessione di tali deroghe debba far seguito alla conclusione favorevole della valutazione di rischio.

(7) La deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi comunitari, attualmente prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2005/393/CE, comporta, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della medesima decisione, condizioni di polizia sanitaria da applicare ai movimenti interni a destinazione di un'azienda oltre all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione.

(8) Per garantire coerenza, è opportuno che le condizioni di polizia sanitaria, previste dall'articolo 4 della decisione 2005/393/CE per la deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione, e l'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione vengano applicate anche in relazione alla deroga al divieto di uscita per gli animali destinati direttamente alla macellazione in un altro Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/633/CE (GU L 258 del 21.9.2006, pag. 7).

- (9) Le disposizioni dell'allegato II della decisione 2005/393/CE relative ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni devono essere coerenti con le condizioni previste dal capitolo 2.2.13 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE).
- (10) Gli scambi intracomunitari di sperma congelato conforme alle condizioni dell'allegato II della decisione 2005/393/CE non devono essere soggetti all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione quando un test successivo alla raccolta accerti al di là di ogni dubbio l'assenza della malattia nell'animale donatore.
- (11) La Francia e la Germania hanno comunicato alla Commissione l'esigenza di adeguare le zone soggette a restrizioni relative a tali Stati membri. È di conseguenza opportuno modificare l'allegato I della decisione 2005/393/CE.
- (12) La decisione 2005/393/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- b) animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione; ed
- i) entro un raggio di 20 km dall'azienda infetta; oppure
- ii) oltre un raggio di 20 km dall'azienda infetta, previo quanto previsto di seguito:
- autorizzazione preventiva e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte dalle autorità competenti del luogo dell'azienda di spedizione e dell'azienda di destinazione in materia di misure contro la diffusione della febbre catarrale e protezione dagli attacchi dei vettori, oppure
  - test di identificazione dell'agente secondo quanto previsto dall'allegato II, sezione A, punto 1, lettera c), effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione dall'animale interessato che deve essere protetto dall'eventuale attacco dei vettori almeno a partire dal momento del prelievo del campione e che non deve lasciare l'azienda di destinazione, se non ai fini della macellazione diretta.»

- 2) All'articolo 3, l'alinea del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Quando in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l'autorità competente concede deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali:».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2005/393/CE è modificata come segue.

- 1) L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

#### Deroga al divieto dei movimenti

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti per gli animali di seguito elencati:

- a) animali da trasportare direttamente a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione;

- 3) All'articolo 4, l'alinea dell'articolo e l'alinea della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora:

- a) sia stata effettuata caso per caso e con esito favorevole una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:».

4) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se:

a) gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4; e

b) salvo nel caso dello sperma congelato, lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Il presente articolo non si applica ai movimenti degli animali effettuati in base alla deroga di cui all'articolo 2 bis.»

5) Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

I. L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue.

1) L'elenco relativo alla Germania delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente:

«**Germania**

Assia

L'intero Land

Bassa Sassonia

— Nel Landkreis Ammerland: Apen, Edeweicht, Westerstede, Bad Zwischenahn

— Nel Landkreis Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

— Landkreis Cloppenburg

— Nel Landkreis Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringern, Bassum, Lemförde

— Stadt Emden

— Landkreis Emsland

— Nel Landkreis Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

— Landkreis Grafschaft Bentheim

— Landkreis Hameln-Pyrmont

— Nella Region Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

— Nel Landkreis Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggern, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekhöfen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

— Landkreis Holzminden

— Nel Landkreis Leer: Moormerland; Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland; Brinkum, Nortmoor, Filsum; Detern, Ostrhauderfehn, Rhaunderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

— Nel Landkreis Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehbüggern, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

— Nel Landkreis Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

— Nel Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Düsen

— Landkreis Osnabrück

— Stadt Osnabrück

— Landkreis Schaumburg

— Landkreis Vechta

*Renania Settentrionale-Vestfalia*

L'intero Land

*Renania-Palatinato*

L'intero Land

*Saarland*

L'intero Land.»

2) L'elenco relativo alla Francia delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente:

«**Francia**

*Zona di protezione:*

— dipartimento Ardennes

— dipartimento Aisne: arrondissement di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

— dipartimento Marne: arrondissement di Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

— dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissement di Briey

— dipartimento Meuse

— dipartimento Moselle: arrondissement di Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

— dipartimento Nord

— dipartimento Pas-de-Calais

— dipartimento Somme: arrondissement di Péronne

*Zona di sorveglianza:*

— dipartimento Aube

— dipartimento Aisne: arrondissement di Château-Thierry

— dipartimento Marne: arrondissement di Epernay

— dipartimento Haute-Marne: arrondissement di Saint-Dizier, Chaumont

— dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissement di Toul, Nancy, Lunéville

— dipartimento Moselle: arrondissement di Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

— dipartimento Oise: arrondissement di Clermont, Compiègne, Senlis

— dipartimento Seine-et-Marne: arrondissement di Meaux, Provins

— dipartimento Somme: arrondissement di Abbeville, Amiens, Montdidier

— dipartimento Vosges: arrondissement di Neufchâteau.»

II. L'allegato II della decisione 2005/393/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

**di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

A. Ruminanti vivi

1. Prima della spedizione, i ruminanti vivi devono essere stati protetti dagli attacchi dei *Culicoides* suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno:
  - a) 60 giorni; oppure
  - b) 28 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, eseguite almeno 28 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori; oppure
  - c) 14 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente, eseguito almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori.
2. Durante il trasporto al luogo di destinazione, i ruminanti devono essere stati protetti dagli attacchi dei *Culicoides*.

B. Sperma dei ruminanti

1. Lo sperma deve provenire da animali donatori che siano stati:
  - a) protetti dagli attacchi dei *Culicoides* suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; oppure
  - b) sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all'ultimo prelievo; oppure
  - c) sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:
    - i) all'inizio e alla fine della raccolta; e
    - ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:
      - almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure
      - almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.
2. Lo sperma fresco può essere prodotto da donatori maschi che siano stati protetti dagli attacchi dei *Culicoides* per almeno 30 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; e che siano stati sottoposti:
  - a) con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate antecedentemente al primo prelievo, ogni 28 giorni durante il periodo di raccolta e 28 giorni dopo l'ultimo prelievo; oppure
  - b) con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:
    - i) all'inizio della raccolta, in occasione dell'ultimo prelievo e 7 giorni dopo l'ultimo prelievo; e
    - ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:
      - almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure
      - almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

3. Lo sperma congelato può essere prodotto da maschi donatori che siano stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale effettuate su un campione prelevato tra il ventunesimo e il trentesimo giorno successivo alla raccolta dello sperma nel corso del periodo di conservazione obbligatoria di cui all'allegato C, punto 1, lettera f), della direttiva 88/407/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> o all'allegato D, capitolo III, lettera g), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
4. I ruminanti femmina devono restare sotto osservazione nell'azienda di origine durante un periodo di almeno 28 giorni dopo l'inseminazione con lo sperma fresco di cui ai punti 1 e 2.

C. Ovociti ed embrioni di ruminanti

1. Gli embrioni ottenuti *in vivo* di animali della specie bovina devono essere raccolti conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>
2. Gli embrioni ottenuti *in vivo* di ruminanti diversi dai bovini e gli embrioni prodotti *in vitro* dei bovini devono provenire da femmine donatrici che siano state:
  - a) protette dagli attacchi dei *Culicoides* suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli embrioni/ovociti; oppure
  - b) sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovociti; oppure
  - c) sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovociti.

---

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.  
<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.  
<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.»